



QUESTURA DI RAGUSA

Divisione Polizia Amministrativa e Sociale
Via Ducezio Tel. 0932673676 (fax 0932/673679)



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

CAT.13.B DIV. .A.S./2003

VISTA la dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art.19 della legge 7.8.1990 n.241, così come modificata dall'art. 2 della legge 24.12.1993 .537, per agenzia disbrigo pratica amministrative in Ispica via XX Settembre n. 16, presentata dal sig. Barone Tommaso , nato a Ragusa l'1.11.1972, residente ad Ispica via XX Settembre n.16;

VISTI gli atti d'Ufficio;

VISTA la tabella dei compensi vistata dalla Camera del Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Ragusa in data 6.2.2002;

VISTI gli artt. 9,11,115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n.773 e l'art. 205 e seguenti del relativo regolamento;

DA' LICENZA

al sig. Barone Tommaso, suindicato, per condurre una agenzia di disbrigo pratiche amministrative in Ispica via XX Settembre n.16, a condizione che siano osservate le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia ed in particolare quelle appresso indicate:

- non effettuare operazioni diverse da quelle autorizzate , ne ricevere compensi maggiori di quelli di cui alla tabella su indicata;
- tenere affissa nei locali dell'agenzia in luogo ben visibile la presente licenza e la predetta tabella dei compensi;
- tenere un registro , a stampa, vidimato dall'Autorità di P.S. in cui devono indicarsi di seguito e senza spazi in bianco, il nome il cognome ed il domicilio delle persone o degli Enti per i quali sono compiute le operazioni giornaliere, la data e la natura delle commissioni, il prezzo pattuito e riscosso, nonché l'esito della operazione;
- conservare detto registro per un quinquennio ed esibirlo ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti di P.S.; non compiere operazioni o accettare commissioni da parte di persone che siano sprovviste della carta di identità o di documento equipollente munito di fotografia e rilasciato da una Amministrazione dello Stato;
- non eseguire investigazioni e ricerche o raccogliere informazioni per conto di privati, senza la licenza del Prefetto, ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S.;
- non esercitare la mediazione per le professioni liberali;
- non indicare la predetta agenzia sia a mezzo stampa che per corrispondenza, insegne, targhe timbri con denominazioni, qualificazioni, o intestazioni che possono ingenerare equivoci sulla natura delle operazioni autorizzate

La presente autorizzazione è personale , vale per i locali in essa indicati, ed è permanente, dovrà essere ,affissa in luogo ben visibile al pubblico, dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli appartenenti alla forza pubblica potrà essere revocata o sospesa per motivi di ordine pubblico e sicurezza o per abuso o per inosservanza anche di una sola delle prescrizioni sopraindicate, indipendentemente da eventuale azione penale cui il titolare potrà incorrere.

A cessata attività dovrà essere restituita a questo ufficio..

Ragusa li 07.03.2003

IL QUESTORE
(Casabona)